SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)
26 maggio 2005 *

Nel procedimento C-249/04,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, dalla Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau (Belgio), con decisione 9 giugno 2004, pervenuta in cancelleria l'11 giugno 2004, nella causa tra

José Allard

e

Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants (INASTI),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, dai sigg. P. Kūris e J. Klučka (relatore), giudici,

* Lingua processuale: il francese.

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs
cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

viste le osservazioni scritte presentate:

— per l'Institut national d'assurances sociales pour les travailleurs indépendants (INASTI), dal sig. L. Paeme, in qualità di amministratore generale;

— per il governo belga, dalla sig.ra E. Dominkovits, in qualità di agente;

— per il governo italiano, dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dal sig. P. Gentili, avvocato dello Stato;

— per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. D. Martin, in qualità di agente,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di trattare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione degli artt. 13 e seguenti del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato ed aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»), nonché degli artt. 48 e 52 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE).

2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia, di cui è stata investita la Cour du travail de Liège, section de Neufchâteau (Corte d'appello del lavoro di Liegi, sezione di Neufchâteau; in prosieguo: la «cour»), tra il sig. Allard e l'Institut national d'assurances pour travailleurs indépendants (in prosieguo: l'«Inasti») relativamente al versamento e al metodo di calcolo di un «contributo di moderazione», dovuto, per l'anno 1985, ai sensi del regio decreto 31 marzo 1984, n. 289 (*Moniteur belge* del 7 aprile 1984, pag. 4370; in prosieguo: il «regio decreto»).

Contesto normativo

La normativa comunitaria

3 L'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71 prevede quanto segue:

«Le persone cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatto salvo l'articolo 14 quater (...)».

4 L'art. 14 bis, punto 2, di tale regolamento dispone quanto segue:

«La persona che di norma esercita un'attività autonoma nel territorio di due o più Stati membri è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro (...)».

5 Ai sensi dell'art. 14 quinquies, n. 1, dello stesso regolamento:

«La persona di cui (...) all'articolo 14 bis, paragrafi 2, 3 e 4 (...), è considerata, ai fini dell'applicazione della legislazione determinata conformemente a [tale disposizione], come se esercitasse l'insieme della sua o delle sue attività professionali nel territorio dello Stato membro in questione».

La normativa nazionale

6 L'art. 1 della legge belga 6 luglio 1983 (*Moniteur belge* dell'8 luglio 1983, pag. 8939), che attribuisce determinati poteri speciali al Re, autorizza quest'ultimo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'equilibrio finanziario del complesso dei regimi previdenziali dei lavoratori subordinati e autonomi.

7 Ai sensi di quest'ultima disposizione, il regio decreto, recante talune misure provvisorie relative alla moderazione dei redditi dei lavoratori autonomi ai fini della

riduzione degli oneri pubblici e dell'equilibrio finanziario dello status sociale dei lavoratori autonomi, introduce un «contributo di moderazione», che costituisce un onere professionale supplementare, imposto a tali lavoratori quando i loro redditi professionali per gli anni 1984, 1985 e 1986 sono superiori a quelli del 1983.

8 In applicazione dell'art. 7 del regio decreto, l'Inasti è stato incaricato del calcolo e della riscossione di tale contributo.

9 Peraltro, l'art. 11 della legge di rettifica 22 gennaio 1985 (*Moniteur belge* del 24 gennaio 1985, pag. 699), che contiene disposizioni sociali, prevede che il ricavato dei contributi riscossi in forza del regio decreto è destinato al regime delle pensioni di vecchiaia e di reversibilità dei lavoratori autonomi.

La controversia principale e le questioni pregiudiziali

10 Il sig. Allard è un cittadino belga, che risiede in Belgio ed esercita attività autonome sia in Belgio sia in Francia. L'Inasti gli ha richiesto, per gli anni 1984 e 1985, il versamento del contributo di moderazione.

11 Poiché il sig. Allard si è rifiutato di pagare tale contributo, l'Inasti ha adito il tribunal du travail d'Arlon (Tribunale del lavoro di Arlon, Belgio), il quale, il 5 dicembre 2000, ha condannato il sig. Allard a pagare detto contributo.

12 Quest'ultimo ha quindi proposto appello dinanzi al giudice del rinvio. A suo parere, l'Inasti avrebbe, scorrettamente, tenuto conto dei suoi redditi percepiti in Francia ai fini del calcolo dell'importo del contributo per l'anno 1985. Il sig. Allard ha quindi chiesto la riduzione di tale importo.

13 È in tale contesto che la cour ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se gli artt. 13 e seguenti del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 (...) ostino a che un contributo, quale il contributo di moderazione dovuto ai sensi del regio decreto (...), venga determinato includendo nei redditi professionali anche quelli ottenuti da un lavoratore autonomo in seguito all'esercizio di un'attività professionale nel territorio di uno Stato membro diverso da quello d'imposizione, allorché, a fronte del versamento di tale contributo, il lavoratore autonomo non acquisisce il diritto ad alcuna prestazione previdenziale o di altra natura a carico di tale Stato.

2) Se il Trattato di Roma che istituisce la Comunità europea del 25 marzo 1957 e in particolare i suoi artt. 48 e 52 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 39 CE e 43 CE) ostino a che un contributo calcolato su tale base sia imposto a lavoratori autonomi che esercitano il diritto alla libera circolazione».

Sulla prima questione

14 Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se gli artt. 13 e seguenti del regolamento n. 1408/71 ostino alla riscossione, in uno Stato membro, di un contributo quale il «contributo di moderazione» calcolato sull'insieme dei redditi di un lavoratore autonomo residente nel territorio di tale Stato, ma che eserciti attività professionali non subordinate sia nel territorio dello Stato di residenza sia in quello di un altro Stato membro.

15 Emerge sia dal contenuto della decisione di rinvio sia dalla formulazione della prima questione che il giudice del rinvio nutre alcuni dubbi circa l'applicabilità del regolamento n. 1408/71 ad un contributo il cui prelievo non dà luogo, come contropartita, ad alcun diritto ad una prestazione, previdenziale o di altra natura. Esso afferma, infatti, che il contributo di moderazione assomiglia più ad «una forma di imposta di crisi» che ad un contributo sociale rientrante nell'ambito di applicazione materiale del regolamento n. 1408/71, quale definito dal suo art. 4.

16 Occorre innanzi tutto ricordare che la Corte ha già statuito che, ai fini dell'applicazione del regolamento n. 1408/71, il criterio determinante è quello della destinazione specifica al finanziamento di un regime previdenziale di uno Stato membro. L'esistenza o la mancanza di contropartite in termini di prestazioni è dunque, a questo proposito, irrilevante (sentenze 15 febbraio 2000, causa C-34/98, Commissione/Francia, Racc. pag. I-995, punto 40, e causa C-169/98, Commissione/Francia, Racc. pag. I-1049, punto 38).

17 Ora, nella fattispecie, non è contestato che il ricavato del contributo di moderazione è destinato al regime delle pensioni di vecchiaia e di reversibilità dei lavoratori autonomi.

18 Ne deriva che il regolamento n. 1408/71 è applicabile ad un contributo quale il contributo di moderazione.

19 Come già dichiarato dalla Corte, dal tenore dell'art. 13, n. 1, del regolamento n. 1408/71 risulta, che, fatto salvo l'art. 14 quater, il lavoratore autonomo cui è applicabile il regolamento è soggetto alla legislazione di un solo Stato membro. Risulta del pari con chiarezza dai termini dell'art. 14 bis, punto 2, che una persona, quando di norma esercita un'attività nel territorio di due o più Stati membri, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, qualora essa eserciti parte della sua attività nel territorio di tale Stato membro (v. ordinanza 20 ottobre 2000, causa , Vogler, Racc. pag. I-9083, punto 19).

20 Ne consegue che, nella fattispecie, il sig. Allard, ai sensi del regolamento n. 1408/71, è esclusivamente soggetto al regime previdenziale istituito dalla legislazione belga (v., per analogia, ordinanza Vogler, cit., punto 20).

21 Inoltre, l'art. 14 quinquies, n. 1, del regolamento n. 1408/71 precisa che la persona di cui all'art. 14 bis, punto 2, dello stesso regolamento è considerata come se esercitasse l'insieme della sua o delle sue attività professionali nel territorio dello Stato membro in questione (v., per analogia, sentenza 24 marzo 1994, causa C-71/93, Van Poucke, Racc. pag. I-1101, punto 24).

22 Di conseguenza, una persona che si trovi nella situazione descritta nella decisione di rinvio e che svolga nel contempo attività lavorative autonome in Belgio e in Francia deve essere soggetta, per quest'ultima attività, alla corrispondente normativa belga come se svolgesse detta attività lavorativa autonoma in Belgio (v., per analogia, sentenza Van Poucke, cit., punto 25).

23 Ne consegue che un contributo sociale quale il contributo di moderazione dovuto in Belgio dal sig. Allard deve essere calcolato tenendo conto dei redditi percepiti in Francia.

24 Occorre quindi rispondere alla prima questione dichiarando che ai sensi degli artt. 13 e seguenti del regolamento n. 1408/71 un contributo quale il contributo di moderazione va determinato includendo nei redditi professionali anche quelli ottenuti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello che ha emanato la legislazione sociale applicabile ancorché, a fronte del versamento di tale contributo, il lavoratore autonomo non acquisisca il diritto ad alcuna prestazione previdenziale o di altra natura a carico di tale Stato.

Sulla seconda questione

25 Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede alla Corte se gli artt. 48 e 52 del Trattato ostino a che un contributo sociale, quale il contributo di moderazione, sia imposto a lavoratori autonomi che esercitano il loro diritto alla libera circolazione.

26 In via preliminare, occorre subito rilevare che l'art. 48 del Trattato, che riguarda i lavoratori subordinati, non è applicabile nella fattispecie, essendo il sig. Allard un lavoratore autonomo. Di conseguenza, la Corte deve pronunciarsi unicamente sulla parte della questione relativa all'art. 52 del Trattato.

27 Dalla risposta alla prima questione risulta che ai sensi delle disposizioni rilevanti del regolamento n. 1408/71 si deve tenere conto dei redditi percepiti in un altro Stato membro ai fini del calcolo del contributo di moderazione dovuto dai lavoratori autonomi che si trovino nella situazione del sig. Allard.

28 Occorre innanzi tutto ricordare che la Corte ha già statuito, da un lato, che, in materia di previdenza sociale, il principio dell'unicità della legislazione applicabile è inteso ad evitare le complicazioni che possono derivare dalla simultanea applicazione di più normative nazionali e, dall'altro, che il collegamento del lavoratore alla legislazione dello Stato della sua residenza, in caso di esercizio di una o più attività lavorative autonome nel territorio di uno o più Stati membri, non è affatto privo di ragionevolezza (v. ordinanza Vogler, cit., punti 26 e 27).

29 Inoltre, occorre rilevare che, ai sensi dell'art. 52 del Trattato, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate e che la libertà di stabilimento importa l'accesso alle attività non salariate e al loro esercizio, alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini.

30 Infine, secondo una giurisprudenza costante, in linea di principio, sono vietati dal Trattato, quali restrizioni alla libertà di stabilimento, solo i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (v., in tal senso, sentenze 31 marzo 1993, causa , Kraus, Racc. pag. I-1663, punto 32, e 30 novembre 1995, causa , Gebhard, Racc. pag. I-4165, punto 37).

31 Ora, è pacifico che, assoggettando ad una sola legislazione sociale, per l'insieme dei loro redditi, i lavoratori autonomi che esercitino un'attività professionale non subordinata in più Stati membri, il regolamento n. 1408/71 persegue uno scopo generale, ossia quello di assicurare la libera circolazione dei lavoratori subordinati e autonomi nella Comunità, rispettando le caratteristiche proprie alle diverse legislazioni nazionali e mira a garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutti i lavoratori occupati nel territorio di uno Stato membro nonché a non penalizzare i lavoratori che esercitano il loro diritto alla libera circolazione (v., in tal senso, sentenza 8 marzo 2001, causa C-68/99, Commissione/Germania, Racc. pag. I-1865, punti 22 e 23).

32 Ne deriva che l'applicazione degli artt. 13 e seguenti del regolamento n. 1408/71 non può, nella fattispecie, ostacolare o scoraggiare l'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato, ma, al contrario, contribuisce a facilitarne l'esercizio.

33 Di conseguenza, i provvedimenti nazionali di attuazione di tali disposizioni, tenendo conto dei redditi percepiti in un altro Stato membro ai fini del calcolo del contributo di moderazione dovuto dai lavoratori autonomi che si trovino nella situazione del sig. Allard, non costituiscono restrizioni alla libertà di stabilimento.

34 Pertanto, occorre rispondere al giudice del rinvio dichiarando che l'art. 52 del Trattato non osta a che un contributo sociale quale il contributo di moderazione, dovuto nello Stato membro di residenza e calcolato tenendo conto dei redditi ottenuti in un altro Stato membro, sia imposto a lavoratori autonomi che esercitano attività professionali non subordinate in questi due Stati membri.

Sulle spese

35 Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute per presentare osservazioni alla Corte, diverse da quelle di dette parti, non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1) **Ai sensi degli artt. 13 e seguenti del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, come modificato ed aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, un contributo, quale il contributo di moderazione dovuto ai sensi del regio decreto 31 marzo 1984, n. 289, va determinato includendo nei redditi professionali anche quelli ottenuti nel territorio di uno Stato membro diverso da quello che ha emanato la legislazione sociale applicabile ancorché, a fronte del**

versamento di tale contributo, il lavoratore autonomo non acquisisca il diritto ad alcuna prestazione previdenziale o di altra natura a carico dello Stato.

2) **L'art. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) non osta a che un contributo quale il contributo di moderazione, dovuto nello Stato membro di residenza e calcolato tenendo conto dei redditi ottenuti in un altro Stato membro, sia imposto a lavoratori autonomi che esercitano attività professionali non subordinate in questi due Stati membri.**

Firme